

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas di petrolio liquefatti

**AUDIZIONI PERIODICHE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS**

Roma, 20 luglio 2010

NOTA ASSOGASLIQUIDI

PREMESSA

Innanzitutto, vorrei esprimere a nome mio personale e di tutta Assogasliquidi un sentito ringraziamento per l'occasione che ci viene offerta anche quest'anno e che ci consente di fare il punto sulle evoluzioni del mercato delle reti urbane a GPL e delle problematiche ancora aperte, anche e soprattutto in relazione ai provvedimenti adottati dall'Autorità, nonché di quelli che la stessa si accinge ad emanare.

Infatti, anche nel corso del 2009 ed in questi mesi del 2010 è risultata molto intensa l'attività di confronto con l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in relazione soprattutto alla emanazione ed alla attuazione di importanti delibere, quali quelle in materia di definizione delle tariffe di distribuzione per il terzo periodo regolatorio, della trasparenza dei documenti di fatturazione, del testo unico sulla vendita, della separazione contabile ed amministrativa.

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2009-2012 (RTDG).

L'attuazione della delibera n° 159/08 ha caratterizzato tutto l'anno 2009 ed ancora sta tenendo impegnate le aziende – ed anche gli uffici dell'Autorità – anche in questi primi 6 mesi dell'anno 2010.

In proposito, Assogasliquidi non può non rilevare che **la complessità e la mole rilevante di dati richiesti alle aziende** per la “costruzione” della tariffa di riferimento **ha comportato notevolissimi problemi agli operatori.**

Invero, quanto sopra – insieme ad alcune modifiche anche significative alla delibera 159/08 ed al suo allegato – ha fatto sì che ad oggi alcune aziende stanno ancora applicando tariffe provvisorie, con tutte le conseguenti problematiche connesse ai conguagli successivi.

Tale problematica assume una connotazione particolarmente significativa per le aziende che distribuiscono GPL a mezzo di rete urbana, in relazione alla peculiarità di tale sistema ed alle complessità dei rapporti sia con le amministrazioni comunali concedenti che con l'utenza, al fine di fornire risposte chiare ed esaurienti rispetto alle variazioni tariffarie intervenute ed alla separazione della tariffa di distribuzione da quella di vendita, per le evidenti difficoltà dei nostri clienti di comprendere il nuovo sistema e la sua applicazione alle specificità del prodotto GPL da noi distribuito.

Di conseguenza, **Assogasliquidi ribadisce ancora una volta l'esigenza di addivenire all'adozione di regole semplici, chiare e specifiche per il nostro comparto**, che risultino di facile applicazione e gestione per le aziende e, soprattutto, di immediata comprensione per il consumatore finale e per le amministrazioni comunali concedenti.

A tal proposito, dobbiamo però anche evidenziare la completa disponibilità degli uffici dell'Autorità ad analizzare ed a risolvere alcune problematiche specifiche che si sono poste e che si pongono in relazione alla prima fase di applicazione della nuova regolamentazione tariffaria, al fine di giungere a soluzioni omogenee, in grado di tener conto delle nostre specificità.

Chiaramente, Assogasliquidi ribadisce la piena disponibilità per ogni necessità di approfondimento e di informazione fosse ritenuta necessaria, al fine di raggiungere **l'obiettivo di una regolazione semplice ed ad hoc per le reti alimentate a GPL**, nella consapevolezza che solo una costante attività di confronto – nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ognuno – non può che favorire la definizione di un assetto regolatorio consono alle esigenze sia del settore, da noi rappresentato, sia dell'Autorità, sia del consumatore finale del nostro prodotto.

LA REVISIONE DELLA QUOTA RAPPRESENTATIVA DEI COSTI DI VENDITA AL DETTAGLIO RELATIVA AI GAS DIVERSI (QVD) E DELLA COMPONENTE QTCA_i

La Deliberazione ARG/gas 64/09 del 28.05.09 – recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” – ha avviato un procedimento per la revisione della quota rappresentativa dei

costi di vendita al dettaglio relativa ai gas diversi ($QVD^{gasdiversi}$) e della componente connessa al trasporto ($QTCA_i$).

Si tratta di un tema particolare rilevante per l'assetto tariffario complessivo che regola le distribuzioni di GPL a mezzo di rete urbana.

Assogasliquidi ha già da tempo evidenziato all'Autorità la necessità di giungere ad una revisione ed ad un aggiornamento dei suddetti parametri per le motivazioni di seguito indicate.

Invero, si desidera nuovamente segnalare l'importanza di giungere ad una **revisione della componente trasporto QTCA** – nonché alla definizione di idonei parametri per procedere periodicamente al suo aggiornamento – in relazione al peso sempre più rilevante che essa ha assunto nei conti economici delle aziende, anche alla luce dell'andamento del prezzo dei carburanti.

In proposito, si auspica che si possa giungere a prevedere un aggiornamento del costo del trasporto rapportato almeno per il 50% all'andamento del prezzo del gasolio carburante, come rilevato periodicamente dal Ministero per lo sviluppo economico.

Inoltre, si desidera nuovamente evidenziare la problematica – che diventa sempre più rilevante – connessa alla **periodicità dell'aggiornamento della componente CMP**.

Infatti, l'aggiornamento su base trimestrale della componente CMP – nei casi di aumento del costo delle materie prime - penalizza il margine dei mesi con i volumi maggiori (mesi invernali).

A tal riguardo, la richiesta di Assogasliquidi è ancora quella di rivedere l'attuale periodicità dell'aggiornamento della quota CMP, giungendo ad una periodicità mensile.

Altra tematica importante è quella connessa al necessario **aggiornamento della Quota vendita (QVD)**.

Invero, l'analisi condotta sul canale della distribuzione di GPL a mezzo di rete urbana mostra come la differenza tra ricavi di vendita e costi diretti e servizi comuni risulti fortemente negativa.

Su tali punti, Assogasliquidi nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 ha nuovamente proposto all'attenzione degli uffici competenti dell'Autorità le esigenze di revisione dell'attuale assetto regolatorio.

Gli uffici – nel mese di aprile u.s. - hanno riscontrato le nostre richieste rimandando però la revisione delle attuali regole a valle dell'analisi dei dati forniti dalle aziende con il nuovo sistema di unbundling.

A tal riguardo, **Assogasliquidi auspica e chiede che l'analisi che gli uffici devono condurre possa concludersi nel più breve tempo possibile al fine di giungere ad una revisione dei parametri che costituiscono l'attuale tariffa di vendita, parametri che attualmente non garantiscono la giusta remunerazione dell'attività imprenditoriale e che – qualora non rivisti – costituiranno un ostacolo allo sviluppo delle reti urbane alimentate a GPL, reti che invece garantiscono il servizio gas proprio a quei cittadini situati nelle zone marginali e disagiate.**

Come sempre, Assogasliquidi manifesta la sua piena disponibilità ad analizzare con gli uffici dell'Autorità i suddetti aspetti in un'ottica di proficuo confronto, a vantaggio - in ultima analisi - della garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento per i consumatori finali.

LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

Con delibera del 28 dicembre 2009 - ARG/com 202/09, l'Autorità ha adottato la Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana.

La Delibera scaturisce da un approfondito iter di consultazione delle associazioni e delle parti interessate, iter a cui ha partecipato anche Assogasliquidi evidenziando le peculiarità del segmento di mercato da noi rappresentato.

Infatti, rispetto ad un primo quadro regolatorio che – a nostro avviso – non considerava le specificità della distribuzione di GPL a mezzo di reti urbane, la delibera prevede invece alcune disposizioni semplificate per quanto concerne le forniture di gas diversi dal gas naturale, e dunque anche di GPL.

Peraltro, **la delibera comporterà** – con l'obbligo di suddividere i dati nei due quadri di sintesi e di dettaglio – **non solo una revisione del layout della fattura, ma anche inevitabili richieste di chiarimento da parte degli utenti e delle amministrazioni comunali concedenti, a fronte della previsione di inserimento nella bolletta degli stessi dati che oggi le aziende inseriscono** in ottemperanza delle precedenti delibera dell'Autorità.

A tal riguardo, Assogasliquidi non mancherà di segnalare all'Autorità eventuali difficoltà o problematiche che le aziende riscontreranno nella applicazione e gestione delle nuove regole di fatturazione, al fine di poter trovare gli eventuali dovuti aggiustamenti al quadro regolatorio, giungendo così alla semplificazione degli adempimenti ed alla massima chiarezza e trasparenza nei confronti del consumatore finale.

LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA DELIBERA 11/07 IN MATERIA DI UNBUNDLING

Nel corso del periodo ottobre 2009/gennaio 2010 le aziende sono state impegnate nella comunicazione dei dati patrimoniali ed economici ai sensi della delibera 11/07 relativamente all'anno 2008.

Si è trattato del primo inserimento dei dati tramite il sistema telematico predisposto dall'Autorità.

A tal proposito, **Assogasliquidi non può che rilevare che** – nonostante la previsione per il nostro settore di conto semplificati – comunque **l'impegno richiesto alle aziende è stato notevole e continuerà ad esserlo nel futuro.**

Anche per tale aspetto le peculiarità delle reti alimentate a GPL necessiterebbero di una semplificazione “più spinta” degli attuali adempimenti, i cui costi ricadono sulle aziende da noi rappresentate in modo assolutamente rilevante in senso assoluto e soprattutto se rapportate alla percentuale molto contenuta che la distribuzione di GPL a mezzo reti rappresentata rispetto alla attività non regolata.

In tal senso, Assogasliquidi auspica e chiede un diverso approccio al problema da parte dell'Autorità, rendendosi disponibile fin d'ora ad analizzare nel dettaglio le difficoltà riscontrate e le possibili soluzioni da adottare.

L'INDAGINE CONOSCITIVA PER I SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS PER L'ANNO 2008 E LA RELAZIONE ANNUALE

Anche quest'anno **l'indagine conoscitiva per i settori dell'energia elettrica e del gas** ha registrato una positiva risposta degli operatori del GPL proprio in quanto risulta assai semplificata per la rilevazione dei dati delle reti urbane a GPL e tiene ben in considerazione le peculiarità delle reti stesse.

Dall'analisi dei dati emerge – anche per l'anno 2009 - un importante connotato connesso alla proprietà delle reti caratterizzata da una **presenza elevatissima di investimenti privati**: invero, l'84,1% delle reti alimentate a GPL risulta di proprietà dell'esercente.

Il dato sopra riportato testimonia ancora una volta che le reti urbane a GPL rappresentano per le aziende di GPL un settore di mercato al servizio del consumatore finale laddove lo stesso – per le difficoltà connesse all'orografia del territorio – non è raggiunto dalla rete dei metanodotti.

A tal proposito, Assogasliquidi - nel ringraziare per l'attenzione dimostrata nei confronti delle specifiche e complesse realtà delle distribuzioni di GPL a mezzo di reti urbane - auspica che la suddetta attenzione possa caratterizzare anche i provvedimenti che nel futuro verranno adottati, al fine di garantire la massima semplificazione possibile degli adempimenti

posti in capo agli operatori, nonché la certezza e la stabilità del quadro giuridico di riferimento, fornendo così le basi per un ulteriore sviluppo di tale segmento di mercato, a vantaggio sempre dell'utente finale del servizio.

A tal riguardo, Assogasliquidi non può non evidenziare ancora che qualora non si giunga ad una regolamentazione il più semplificata possibile e di chiara applicazione, il settore non potrà che valutare l'opportunità della permanenza o meno in tale segmento di mercato – con gli ovvi problemi per l'approvvigionamento dei consumatori finali - per i costi ormai non più sostenibili e non recuperati in tariffa connessi alla applicazione della regolazione.

LA “ROBIN HOOD TAX” E L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'AUTORITA'

In ultimo, si propongono alcune considerazioni sulla fase di attuazione e controllo della normativa c.d. “Robin Hood tax”.

Anche se è evidente che non risulta imputabile all'Autorità la scelta “politica” di inserire o meno alcuni soggetti nel novero di quelli assoggettati al suddetto aumento di tassazione, desideriamo anche in questa sede premettere e ribadire che la categoria di soggetti che commercializzano prodotti petroliferi, GPL e gas naturale rappresentano l'anello finale della catena e si trovano a dover “subire” le variazioni del prezzo del petrolio.

Invero, il particolare andamento congiunturale per la suddetta tipologia di soggetti non ha generato extraprofiti, bensì - al contrario – un forte impatto negativo in termini di contrazione dei margini economici, di riduzione della domanda, nonché di incremento del rischio di credito.

Si ribadisce, dunque, come sia profondamente “ingiusta” e “discriminatoria” – a nostro avviso – l’applicazione dell’aumento della tassazione IRES alla categoria di soggetti da noi rappresentata.

Fatta questa premessa – che ci sembra necessaria e dovuta – ed entrando nel merito dell’attività di vigilanza che le norme sopra ricordate assegnano all’Autorità, si desidera rappresentare quanto segue.

Le aziende assoggettate alla normativa in argomento risultano destinatarie di alcuni obblighi informativi nei confronti dell’Autorità chiamata a controllare che non si realizzi la traslazione dell’aumento dell’imposta sul prezzo finale dei prodotti.

L’adempimento di tali obblighi informativi costituisce un onere assai considerevole per gli operatori da noi rappresentati che tra l’altro – come prima indicato – si trovano a “subire” a valle l’andamento delle quotazioni internazionali del prodotto senza alcun potere di intervento.

Tra l’altro, l’ingiustizia sia della tassa sia degli adempimenti connessi posti in capo alle aziende risulta ancora più evidente nel nostro comparto, laddove **la c.d. “Robin Hood Tax” non colpisce tutte le aziende ma solo quelle che superano la soglia di fatturato indicata dalle disposizioni in essere.**

Risulta, pertanto, evidente anche un’alterazione delle regole di concorrenza tra gli operatori dello stesso mercato, sia ad opera della tassazione più elevata sia dei controlli e degli adempimenti molto onerosi previsti solo per alcuni operatori.

La semplificazione degli adempimenti prevista nella delibera n° 133/09 non rispondono in pieno alle richieste avanzate da noi e dalle altre Associazioni di categoria, soprattutto per il fatto che l'enucleazione del dato semestrale comporta comunque una riconciliazione con i dati di bilancio che risulta complessa e che necessita di personale dedicato a tale attività aggiuntiva.

Inoltre, in questa sede desideriamo evidenziare che alcune nostre aziende associate sono state oggetto – in questi ultimi giorni - dell'apertura di procedimenti per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta.

A tal riguardo – ferma restando l'attività di confronto che si svilupperà tra le singole aziende e l'Autorità – Assogasliquidi in termini generali desidera evidenziare che il settore del GPL è caratterizzato da una forte variabilità del costo della materia prima, a cui però non corrisponde sempre una variazione conseguente del prezzo di vendita finale del prodotto.

E ciò trova la sua ragion d'essere in alcune caratteristiche strutturali del mercato del GPL, che vede la presenza di una fortissima concorrenza (sono più di 400 le aziende che svolgono la distribuzione di GPL) e dalla impossibilità comunque di applicare al cliente aumenti considerevoli del prezzo.

Quanto sopra comporta che in alcuni periodi di forte aumento del prezzo internazionale del prodotto, le aziende non riescono a recuperare in modo immediato la variazione tramite un'azione sul prezzo finale. Tale recupero avviene quindi con tempistiche diverse che comportano una variazione positiva del margine in periodi magari di riduzione del prezzo internazionale del prodotto.

Peraltro, come più volte indicato **la variazione positiva del margine può esser dovuta a molteplici scelte aziendali che nulla hanno a che fare con la traslazione sul prezzo dell'onere della Robin Hood Tax, scelte che attengono a dinamiche di mercato o a politiche aziendali specifiche.**

Di conseguenza, ***Assogasliquidi auspica e chiede che le suddette considerazioni di tipo ovviamente qualitativo e non quantitativo vengano attentamente valutate dall'Autorità nell'esercizio del potere di controllo del divieto di traslazione, al fine di non giungere all'adozione di decisioni sanzionatorie che colpiscano le aziende che presentano margini positivi, a meno di non volere ritenere che l'attuazione del controllo configuri un sistema surrettizio di fissazione del prezzo finale o, peggio, di penalizzazione dell'utile e del profitto aziendale.***

Concludendo, desideriamo ringraziare ancora l'Autorità per l'attenzione che sempre dimostra nei confronti delle problematiche del nostro particolare segmento di mercato, auspicando che anche nel prossimo futuro i provvedimenti che verranno adottati siano frutto di un confronto aperto – nel rispetto dei ruoli propri di ognuno – che faccia sì che vengano debitamente considerate le nostre peculiarità.